



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 07.02.2020

STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI EX LSU E DEGLI APPALTI STORICI

Mercoledì 5 febbraio 2020, I rappresentanti del MIUR, hanno riferito rispetto all'attuazione della procedura di stabilizzazione dei lavoratori ex LSU e degli appalti storici in applicazione della legge di bilancio 2019, in prosecuzione dell'incontro della settimana precedente.

Riepiloghiamo le informazioni ricevute nei due incontri:

In tempi molto stretti verranno pubblicate le graduatorie provinciali degli aventi diritto, attraverso le quali sarà possibile determinare la quota dei lavoratori destinatari del contratto a tempo pieno o parziale. I controlli sul possesso dei requisiti saranno effettuati non a campione ma su tutta la platea dei concorrenti.

Le domande acquisite a sistema sono circa 13.000 rispetto ai 12.263 posti accantonati.

A seguito di queste graduatorie provinciali i lavoratori verranno chiamati a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il mese di febbraio.

Subito dopo verrà avviata una procedura che porterà alla definizione di una graduatoria nazionale, basata sui punteggi già certificati, che consentirà a coloro che hanno ottenuto un contratto a tempo parziale di scegliere una provincia diversa per ottenere un contratto a tempo pieno. Questa richiesta sarà effettuata tramite istanze on line.

In una fase successiva resterà la graduatoria che progressivamente consentirà di trasformare i contratti.

Il 30 gennaio si è svolto un incontro tra MIUR e USR ed il 3 febbraio è stata emanata una circolare (vedi allegato) che puntualizza alcune situazioni come l'illegittima esclusione dei soggetti con 65 anni di età e le modalità di calcolo dei servizi.

La UIL ha ribadito la richiesta di garanzie di occupazione e di reddito per tutti i lavoratori occupati negli appalti di pulizia e decoro degli istituti scolastici ed ha ribadito la necessità di affrontare il tema relativo alla platea dei lavoratori ex LSU e Appalti Storici che non potrà essere assorbita dal settore scuola per la carenza dei requisiti fissati dalla legge o di quelli previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Al fine di assicurare la continuità dell'occupazione e la tutela del reddito di queste lavoratrici e lavoratori è stato chiesto l'intervento dei diversi ministeri interessati attraverso un coordinamento della Presidenza del Consiglio.

E' stata inoltre avanzata la richiesta di intervento diretto del ministero per risolvere le situazioni nelle quali non risultano i contributi per inadempienza dei datori di lavoro o a seguito di licenziamenti illegittimi ai quali sono seguite sentenze di reintegro. Questi ultimi casi vanno immediatamente segnalati all'USR, allegando gli estremi della sentenza.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 07.02.2020

m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0002317.03-02-2020

Oggetto: Internalizzazione servizi di pulizia. Precisazioni e chiarimenti a seguito dell'incontro del 30 gennaio

Gentilissimi,

faccio seguito all'incontro che si è svolto in data 30 gennaio u.s. per fornire, come da accordi, delle indicazioni su alcune problematiche emerse in tale circostanza o che sono state segnalate all'Amministrazione. Nell'ambito dell'incontro non è stato possibile affrontare nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi connessi alla gestione di questa procedura visti i tempi ristretti a nostra disposizione. Mi sembrerebbe pertanto utile programmare a stretto giro un nuovo incontro, di carattere strettamente tecnico e operativo anche al fine di valutare congiuntamente le situazioni più particolari che ci ritroviamo a gestire.

Nel frattempo, come abbiamo condiviso nel corso del predetto incontro, occorre prestare attenzione sull'esigenza di procedere all'applicazione di quanto già indicato nelle FAQ pubblicate in pendenza del termine di presentazione delle domande e che ad ogni buon fine vi allego. In quest'ottica risulta di fondamentale importanza poter fare affidamento su graduatorie basate su una conforme valutazione dei titoli dichiarati dai partecipanti. L'attivazione della successiva procedura nazionale di conferimento degli incarichi richiede infatti l'utilizzo di punteggi derivanti da un'omogenea valutazione in ambito nazionale.

Nel merito delle singole questioni prospettate, sentita la Direzione Generale per il personale scolastico per quanto di competenza, vi segnalo quanto segue.

- Come già indicato nella FAQ n. 21, il periodo dal 1.1.2000 al 30.6.2001 costituisce un passaggio transitorio tra i precedenti regimi ed il successivo. Ciò ha comportato che diverse tipologie di attività si presentano caratterizzate all'aver svolto un servizio sostanzialmente equivalente e suscettibile di essere considerato in più categorie della tabella di valutazione dei titoli. In questo intervallo di tempo alcuni istituti che consentono di fruire del punteggio B.3 sono stati attivati progressivamente e l'Amministrazione ha assunto la titolarità dei rapporti con una tempistica differenziata. Per questi motivi, i servizi svolti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001, a prescindere che siano stati indicati nel punto B3 o in quello B6, vanno valutati allo stesso modo con l'attribuzione del punteggio previsto per l'anno e per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di cui al punto B3. Sul sistema informatico non deve essere fatto alcun intervento in quanto è già programmato per assegnare lo stesso punteggio al periodo in esame.
- Come specificato alla FAQ n. 20, ai fini del possesso del requisito del servizio per gli anni 2018 e 2019 sono considerati validi i periodi di sospensione del contratto purchè siano stati svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una o più imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi esternalizzati di pulizia ed ausiliari nelle istituzioni scolastiche. In presenza di più rapporti di lavoro a tempo indeterminato l'interruzione non può essere superiore a 15 gg.. In questi casi, la presenza di periodi di aspettativa non condiziona la validità del servizio per il periodo in esame.
- Il punteggio di cui al punto B3 può essere riconosciuto solo per il servizio prestato a partire dal 1° gennaio 2000.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 07.02.2020

- Per quanto riguarda il limite di età per l'immissione in ruolo, sentita la dg per il personale scolastico, vi segnalo che l'art. 4 del dpr n. 1092 del 1973 individua al compimento del 65° anno di età il limite per il collocamento a riposo, mentre un diverso requisito anagrafico è individuato per la pensione di vecchiaia. Vi segnalo però che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. L'art. 2, c. 5, del dl n. 101 del 2013 non trova inoltre applicazione al diritto alla pensione quota 100 in base all'art. 14, c. 6, lett. d), del dl n. 4 del 2019. In assenza di questi presupposti va applicato il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
- Come anticipato all'incontro, confidiamo di potervi inviare quanto prima i casellari giudiziari richiesti attraverso il Ministero della giustizia.
- Per la copertura dei posti non assegnati, sentita la dg del personale scolastico, trova applicazione il c. 5-quinquies dell'art. 58, dl n. 69 del 2013 mediante il ricorso alle supplenze temporanee.
- Con riferimento alla valutazione sull'ammissibilità dei titoli conseguiti all'estero, per i quali non sia stata tempestivamente chiesta l'equipollenza o il riconoscimento, è stata coinvolta la competente Direzione Generale degli ordinamenti scolastici.

A PROPOSITO DI RISCATTO LAUREA

[circolare n. 6/2020 - Inps](#)

Il decreto n. 4 del 28.01.2019 ha stabilito, per tutti coloro che non potevano far valere servizi o periodi precedenti al 1° gennaio 1996, un riscatto agevolato dei periodi di studi universitari, pari a € 5.260,00 per ogni anno, con un meccanismo di calcolo cosiddetto a "percentuale", anziché basato sulla "riserva matematica" come viene effettuato di norma. Esclusi da tale decreto erano tutti coloro che si sono immatricolati prima del 1996 o che potevano far valere periodi antecedenti al 1996.

L'Inps, con circolare n. 6 del 22.01.2020, conferma il principio dell'efficacia "ab origine" dei periodi riscattati ai fini pensionistici ed estende la platea dei fruitori nei confronti di coloro che si trovano nel sistema misto per il calcolo della pensione. Unica condizione è che i nuovi fruitori optino per il sistema di calcolo contributivo per quanto riguarda la pensione. Il discorso vale anche per coloro che hanno già chiesto il riscatto della laurea con il calcolo dell'onere basato sulla riserva matematica, purché non sia già stato emesso il relativo decreto di pagamento o che, in ogni caso, non sia stato effettuato il pagamento della prima rata.

Poiché l'agevolazione del riscatto presuppone l'opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo, si pone il problema di sapere a chi conviene optare. Sicuramente, le donne che hanno chiesto di andare in pensione con l'"opzione donna" hanno tutto l'interesse a riscattare i periodi di studi universitari col sistema agevolato, dal momento che si trovano già col sistema contributivo. Può

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 07.02.2020

convenire anche a coloro che, entro il 1995, possiedono pochissimi mesi o a mala pena qualche anno. Per tutti quelli che al 31.12.1995 hanno un'anzianità contributiva considerevole (anche se inferiore ad anni 18) ci sembra inopportuno accettare il riscatto agevolato optando per il calcolo contributivo.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che ha introdotto importanti novità e rilevanti modifiche in materia previdenziale.

Tra i principali interventi viene prevista l'applicazione del c.d. "pro quota contributivo" per tutti i trattamenti pensionistici. Secondo questo meccanismo, a partire dal 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, sarà calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo.

Viene di fatto abolito il metodo di calcolo interamente retributivo, e quindi si avranno soltanto due modalità per calcolare l'importo della pensione:

- 1) Metodo di calcolo interamente contributivo
- 2) Metodo di calcolo misto

Sistema Contributivo

Soggetti che al 31.12.1995 non possono far valere neppure un contributo versato o accreditato a loro favore: pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell'arco dell'intera vita lavorativa (metodo di calcolo contributivo).

Sistema Misto

Soggetti che possono far valere almeno un contributo versato o accreditato anteriormente al 1° gennaio 1996.

In tale ambito bisogna distinguere due diverse situazioni:

- a) coloro che al 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione:
pensione calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995 secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa); per la Quota relativa alle anzianità contributive accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.1996 fino alla decorrenza della pensione).
- b) coloro che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi (*ex sistema retributivo*):
pensione calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011 secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero in base alle ultime retribuzioni); per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo contributivo (ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.2012 fino alla decorrenza della pensione).

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70